

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per il commercio internazionale

2008/0016(COD)

25.6.2008

PARERE

della commissione per il commercio internazionale

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
(COM(2008)0019 – C6-0046/2008 – 2008/0016(COD))

Relatore per parere: Béla Glattfelder

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Come il Parlamento ha avuto modo di riconoscere in diverse risoluzioni, alcune delle quali basate sulle relazioni della commissione per il commercio internazionale, la promozione delle energie rinnovabili e delle tecnologie per l'efficienza energetica svolge un ruolo importante nel contrastare i cambiamenti climatici e nel ridurre la dipendenza dell'UE da fonti energetiche esterne. La politica commerciale può contribuire in misura determinante a promuovere la diffusione di nuove tecnologie rispettose dell'ambiente e a garantire che le energie rinnovabili siano rese disponibili al maggior numero possibile di aziende e abitazioni a un costo ragionevole.

Nondimeno, il contributo della politica commerciale è, essenzialmente, un contributo di sostegno – che evita inutili barriere e contiene la dipendenza energetica. Per tale motivo, il parere mira ad adottare un approccio modesto, limitandosi agli aspetti della proposta della Commissione che sono più pertinenti al commercio internazionale. Allo stesso modo, alcuni emendamenti sono intesi a indicare un orientamento politico ampio, pur riconoscendo che molteplici possono essere le strade che conducono alla realizzazione di un particolare obiettivo. In tali casi, non è sembrato pratico o utile cercare di risalire a tutti i possibili emendamenti conseguenti.

In particolare, il presente parere, pur riconoscendo che le energie rinnovabili possono fornire un contributo importante alla lotta ai cambiamenti climatici, prende come punto di partenza la massima "*primum, non nocere*".

Biocarburanti

È evidente che dal gennaio 2007, quando la Commissione ha proposto l'obiettivo obbligatorio del 10% per la quota di energie rinnovabili nella benzina e nel diesel entro il 2020, la situazione è cambiata radicalmente. I prezzi dei prodotti alimentari sono lievitati (la Banca mondiale stima che negli ultimi tre anni vi sia stato un aumento medio dell'83%) e diversi paesi in via di sviluppo manifestano una crescente preoccupazione dinanzi alla possibilità che alla popolazione vengano a mancare adeguate forniture alimentari.

Come ha osservato di recente il presidente della Banca mondiale Robert Zoellick, "il forte aumento dei prezzi dei prodotti alimentari e l'impatto di questo fenomeno sulla fame, sulla malnutrizione e sullo sviluppo minacciano di peggiorare ulteriormente la situazione d'indigenza in cui già vivono 100 milioni di persone. Per più di 2 miliardi di persone il rialzo dei prezzi dei prodotti alimentari costituisce oggi un problema di lotta quotidiana, di sacrifici e addirittura, in alcuni casi, di sopravvivenza, senza alcuna prospettiva apparente di alleviamento della situazione. La malnutrizione minaccia di danneggiare non solo questa generazione ma anche quella a venire". Altri relatori ONU che si sono avvicendati nell'esprimersi sul tema del diritto al cibo hanno manifestato preoccupazioni dinanzi al rischio di maggiore malnutrizione posto dal dirottamento dei prodotti alimentari verso la produzione di carburanti.

Al medesimo tempo si stima che circa un quarto delle piantagioni di mais statunitensi nel 2007 sia stato utilizzato per la produzione di biocarburanti, mentre la rivista *Science* suggerisce che l'uso di etanolo a base di mais raddoppi le emissioni di gas a effetto serra nell'arco di un periodo di 30 anni. Per i motivi suesposti, pare indispensabile riconsiderare

l'obiettivo obbligatorio del 10% e ricordare che, nelle sue conclusioni del marzo 2007, il Consiglio europeo aveva subordinato tale obiettivo alla disponibilità sul mercato di biocarburanti di "seconda generazione" (ossia biocarburanti provenienti da rifiuti e non da colture alimentari).

Il presente parere propone pertanto una proroga alla data fissata per l'obiettivo del 10%, oltre che l'introduzione di una clausola di riesame che consenta di rivedere detto obiettivo alla luce dei progressi compiuti rispetto ai carburanti di seconda generazione. Esso mira inoltre a rafforzare i criteri di sostenibilità proposti dalla Commissione onde evitare l'assurda situazione di una politica che pretende di combattere i cambiamenti climatici ma che in realtà produce l'effetto opposto incoraggiando la deforestazione.

A tale proposito riconosce che la certificazione, benché importante, ha un'efficacia limitata. Il problema non è soltanto di evitare che foreste intatte siano convertite per la produzione di biocarburanti – un'eventualità ritenuta indesiderabile dalla Commissione – ma anche di evitare che i terreni agricoli attuali siano destinati a detta produzione e che le colture alimentari o gli animali precedentemente presenti su tali terreni siano trasferiti in zone sensibili dal punto di vista ambientale. Di conseguenza, occorre una procedura di certificazione molto più completa di quella proposta dalla Commissione.

Infine, è importante che il trasporto dei biocarburanti o delle aggiunte ai biocarburanti non crei emissioni di gas tali da indebolire il vantaggio ambientale complessivo. A tale proposito, l'esempio più palese è il cosiddetto sistema "splash and dash" per cui i biocarburanti vengono esportati negli USA per essere riesportati dopo l'aggiunta di una piccola quantità di olio minerale che consente di ottenere diversi sussidi. Poiché le attuali norme antidumping e antisovvenzioni sembrano consentire iniziative di contrasto a detta prassi, appare superfluo presentare emendamenti specifici in merito.

Altri temi

Se da un lato i biocarburanti e le loro implicazioni per il commercio agricolo e la sicurezza alimentare sono la questione più importante di commercio internazionale sollevata dalla proposta, dall'altro non bisogna trascurare i vantaggi commerciali offerti dai progressi nel campo delle tecnologie per le energie rinnovabili. Vi sono già esempi di aziende europee che, avendo ottenuto il vantaggio del "primo arrivato" nel settore della tecnologia eolica o solare, sono state in grado di porre solide basi per le esportazioni e gli accordi di rilascio delle licenze.

L'obiettivo complessivo del 20% per le energie rinnovabili continuerà a fornire incentivi per la ricerca e i progressi tecnologici. Tuttavia, occorre prestare attenzione a che nulla nel pacchetto energia e cambiamenti climatici indebolisca la capacità degli Stati membri di utilizzare le tariffe di alimentazione, che hanno già dimostrato la loro efficacia nel promuovere le energie rinnovabili. Si deve inoltre valutare l'opzione di utilizzare negoziati commerciali multilaterali e bilaterali per promuovere la più ampia diffusione dei nuovi progressi nel campo delle tecnologie per le energie rinnovabili.

EMENDAMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva

Considerando 6

Testo della Commissione

(6) La principale finalità di obiettivi obbligatori è creare certezza per gli investitori. Non è pertanto opportuno rinviare la decisione sul carattere obbligatorio di un obiettivo in attesa di eventi futuri. In una dichiarazione allegata al resoconto della riunione del Consiglio del 15 febbraio 2007 la Commissione ha pertanto affermato che non ritiene che il carattere obbligatorio dell'obiettivo debba essere rinviato al momento in cui i biocarburanti di seconda generazione vengano resi disponibili sul mercato.

Emendamento

(6) Il rincaro dei prezzi prodotti alimentari e la scarsità di questi ultimi, in particolare nei paesi in via di sviluppo vulnerabili, affiancati da incertezze circa la possibilità che i biocarburanti di seconda generazione vengano resi disponibili sul mercato entro il 2020, costituiscono motivi più che validi per mettere in dubbio l'adeguatezza dell'obiettivo vincolante del 10% per i biocarburanti.

Motivazione

La decisione del Consiglio europeo di subordinare l'obiettivo per i biocarburanti alla presenza sul mercato di biocarburanti di seconda generazione sostenibili è stata una valvola di sicurezza necessaria, la cui importanza è divenuta ancora più chiara in seguito all'aumento vertiginoso dei prezzi dei prodotti di base. L'ostinazione della Commissione riguardo al mantenimento dell'obiettivo senza prendere in considerazione il cambiamento della situazione risulta inaccettabile.

Emendamento 2

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Tenuto conto delle posizioni della Commissione, del Consiglio e del Parlamento europeo, è opportuno fissare

Emendamento

*(8) Tenuto conto delle posizioni della Commissione, del Consiglio e del Parlamento europeo, è opportuno fissare **un obiettivo***

obiettivi obbligatori per una quota complessiva pari al 20% per l'energia da fonti rinnovabili sul consumo energetico totale **e per una quota del 10% di energie rinnovabili nei trasporti** nell'Unione europea nel 2020.

obbligatorio per una quota complessiva pari al 20% per l'energia da fonti rinnovabili sul consumo energetico totale nell'Unione europea nel 2020 **e riesaminare eventuali obiettivi per la quota di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti entro il 2015.**

Motivazione

Cfr. l'emendamento precedente.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Per contro, è opportuno fissare per tutti gli Stati membri un obiettivo **del 10%** per la quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti, per assicurare l'uniformità delle specifiche applicabili ai carburanti per autotrazione e la loro disponibilità. Data la facilità degli scambi dei carburanti per autotrazione, gli Stati membri che non dispongono di risorse sufficienti potranno facilmente ottenere carburanti rinnovabili per autotrazione altrove. Tecnicamente la Comunità sarebbe in grado di raggiungere l'obiettivo che si è fissata per i biocarburanti unicamente con la produzione interna, tuttavia è possibile e auspicabile che l'obiettivo venga di fatto raggiunto tramite una combinazione di produzione interna e di importazioni. A questo scopo, la Commissione deve controllare l'approvvigionamento di biocarburanti del mercato comunitario e proporre, se necessario, misure idonee per conseguire un approccio equilibrato basato su produzione interna e importazioni, tenendo conto dell'andamento dei negoziati commerciali multilaterali e bilaterali, nonché **delle questioni** ambientali, **di costo**, **di** sicurezza energetica e di altre considerazioni.

Emendamento

(10) Per contro, è opportuno fissare per tutti gli Stati membri un obiettivo per la quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti, per assicurare l'uniformità delle specifiche applicabili ai carburanti per autotrazione e la loro disponibilità. Data la facilità degli scambi dei carburanti per autotrazione, gli Stati membri che non dispongono di risorse sufficienti potranno facilmente ottenere carburanti rinnovabili per autotrazione altrove. Tecnicamente la Comunità sarebbe in grado di raggiungere l'obiettivo che si è fissata per i biocarburanti unicamente con la produzione interna, tuttavia è possibile e auspicabile che l'obiettivo venga di fatto raggiunto tramite una combinazione di produzione interna e di importazioni. A questo scopo, la Commissione deve controllare l'approvvigionamento di biocarburanti del mercato comunitario e proporre, se necessario, **una modifica dell'obiettivo e/o** misure idonee per conseguire un approccio equilibrato basato su produzione interna e importazioni, tenendo conto dell'andamento dei negoziati commerciali multilaterali e bilaterali, nonché **dei costi** ambientali **e sociali**, **della** sicurezza energetica e di altre considerazioni.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(35 bis) Al fine di massimizzare il contributo dei biocarburanti alla lotta contro il cambiamento climatico, occorre adottare misure volte a garantire che le piante coltivate a fini energetici si trovino quanto più possibile in prossimità degli impianti di produzione del carburante;

Motivazione

Il trasporto delle materie prime e dei biocarburanti agli impianti di produzione è causa di ulteriori emissioni di gas a effetto serra, che potrebbero essere evitate facendo ricorso all'impianto di produzione più prossimo.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 40

Testo della Commissione

Emendamento

(40) I biocarburanti e gli altri bioliquidi prodotti a partire da materie prime coltivate nell'UE devono anche rispettare i requisiti ambientali UE del settore agricolo. Applicare detti criteri ai prodotti importati dai paesi terzi è amministrativamente e tecnicamente impossibile.

(40) I biocarburanti e gli altri bioliquidi devono rispettare i requisiti ambientali UE del settore agricolo;

Motivazione

La proposta della Commissione implicherebbe una situazione di svantaggio per gli agricoltori europei in termini di concorrenza e ridurrebbe i benefici complessivi derivanti da un cambiamento a favore dei biocarburanti. Sebbene non sia sempre possibile imporre agli esportatori di paesi terzi il rispetto dei requisiti europei, detto approccio non dovrebbe essere scartato a priori.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

3. Ogni Stato membro assicura che la propria quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo energetico finale nel 2020 sia almeno pari al proprio obiettivo generale per la quota di energia da fonti rinnovabili per quell'anno indicato nella terza colonna della tabella di cui all'allegato I, parte A.

Emendamento

3. **Per centrare l'obiettivo generale del 20%**, ogni Stato membro assicura che la propria quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo energetico finale nel 2020 sia almeno pari al proprio obiettivo generale per la quota di energia da fonti rinnovabili per quell'anno indicato nella terza colonna della tabella di cui all'allegato I, parte A.

Motivazione

Sebbene il Consiglio europeo tenutosi a Bruxelles l'8-9 marzo 2007 abbia deciso un obiettivo generale vincolante per l'UE che fissa la quota delle energie rinnovabili al 20% entro il 2020, tale obiettivo non è enunciato chiaramente nella proposta della Commissione.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

3. Ogni Stato membro assicura che la propria quota di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti nel **2020** sia almeno pari al 10% del consumo energetico finale nel settore dei trasporti nello Stato membro.

Emendamento

3. Ogni Stato membro assicura che la propria quota di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti nel **2025** sia almeno pari al 10% del consumo energetico finale nel settore dei trasporti nello Stato membro.

Motivazione

Non sembra più opportuno adottare il 2020 come data di conseguimento dell'obiettivo a causa del rapido aumento dei prezzi dei prodotti alimentari, delle preoccupazioni riguardo alla disponibilità di una quantità adeguata di alimenti nei paesi in via di sviluppo e delle incertezze circa la data in cui i biocarburanti di seconda generazione diventeranno disponibili in condizioni sostenibili dal punto di vista commerciale.

Emendamento 8

Proposta di direttiva Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3 bis

Riesame della disponibilità dei biocarburanti di seconda generazione

Entro il 1° settembre 2015 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori riguardo alla disponibilità di biocarburanti di seconda generazione, che siano commercialmente validi, corredata, se del caso, di proposte per la revisione dell'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 3, comma 1.

Motivazione

Dato che il Consiglio europeo di Bruxelles del marzo 2007 ha subordinato l'obiettivo del 10% alla disponibilità sul mercato di biocarburanti di seconda generazione sostenibili, sembra opportuno introdurre una clausola di revisione affinché l'obiettivo possa essere adeguato agli eventuali sviluppi tecnologici.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 4 bis

Sospensione dei piani di azione nazionali
In caso di aumento sensibile dei prezzi dei generi alimentari e dei mangimi, gli Stati membri possono modificare l'attuazione del rispettivo piano di azione nazionale e sospendere l'obbligo di ottemperare all'articolo 3, paragrafo 3.

Motivazione

Il crescente uso di materie prime del settore agricolo non dovrebbe provocare un aumento considerevole dei prezzi degli alimenti e dei mangimi.

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 5 – comma 5

Testo della Commissione

Nel valutare l'efficienza di conversione e il rapporto input/output dei sistemi e delle apparecchiature ai fini del presente paragrafo, gli Stati membri utilizzano le procedure **comunitarie** o, in mancanza, quelle **internazionali**, se esistono.

Emendamento

Nel valutare l'efficienza di conversione e il rapporto input/output dei sistemi e delle apparecchiature ai fini del presente paragrafo, gli Stati membri utilizzano le procedure **internazionali** o, in mancanza, quelle **comunitarie**, se esistono.

Motivazione

Privilegiando ove possibile le norme internazionali è meno probabile incorre in difficoltà relative all'accordo sulle barriere tecniche al commercio dell'OMC. La promozione di norme internazionali comuni potrebbe anche produrre economie di scala e conseguentemente incoraggiare una più rapida adozione delle migliori tecnologie.

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. I biocarburanti e gli altri bioliquidi presi in considerazione ai fini del paragrafo 1 **non sono prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che presentano un elevato valore riconosciuto in termini di biodiversità, ossia terreni che nel gennaio 2008 o dopo possedevano uno degli status seguenti, indipendentemente dal fatto che abbiano o no conservato detto status:**

Emendamento

3. I biocarburanti e gli altri bioliquidi presi in considerazione ai fini del paragrafo 1 **sono ottenuti esclusivamente da fonti sostenibili, esigendo che le materie prime destinate alla produzione di carburante risultino tracciabili sino alla fonte e siano usate o aggiunte ai combustibili fossili negli impianti di produzione più vicini e che le catene di produzione siano certificate al fine di garantire, tra l'altro, che:**

(a) foresta non toccata da rilevante attività umana, ossia foresta che non abbia subito rilevanti interventi umani conosciuti o in cui l'ultimo intervento umano rilevante è avvenuto in un passato sufficientemente lontano per permettere il ripristino della composizione delle specie e dei processi naturali;

(b) aree designate per scopi di protezione della natura, a meno che non venga dimostrato che la produzione delle predette materie prime non interferisce con detti scopi;

(c) praterie ad elevata biodiversità, ossia praterie ricche di specie, non fertilizzate e non degradate.

La Commissione fissa i criteri **e i limiti geografici** per determinare le **praterie** rientranti nell'ambito di applicazione **della lettera c)**. Una tale misura, destinata a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, è adottata conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 21, paragrafo 3.

(a) sia evitato un impatto negativo di rilievo sulla biodiversità;

(a bis) la deforestazione non sia indirettamente provocata dalla produzione di biocarburanti su terreni precedentemente usati per la produzione di generi alimentari e dal trasferimento di quest'ultima in zone ecologicamente sensibili, quali le foreste;

(b) le materie prime destinate alla produzione di carburante non provengano da aree designate per scopi di protezione della natura, a meno che non venga dimostrato che la produzione delle predette materie prime non interferisce con detti scopi;

(c) le materie prime destinate alla produzione di carburante non provengano da praterie ad elevata biodiversità, ossia praterie ricche di specie, non fertilizzate e non degradate;

(c bis) siano evitati effetti negativi di rilievo sulle risorse idriche.

La Commissione fissa i criteri per determinare **i mangimi** rientranti nell'ambito di applicazione **delle lettere a), a bis), c) e c bis)**. Una tale misura, destinata a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, è adottata conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 21, paragrafo 3.

Motivazione

Dovrebbe essere obbligatorio che i biocarburanti superino un test di sostenibilità, al fine di garantire che abbiano un impatto positivo sull'ambiente. Oltre alle lettere presenti nella proposta della Commissione, risulta essenziale affrontare il rischio rappresentato dallo spostamento dell'attuale produzione di alimenti verso regioni sensibili dal punto di vista

ecologico a causa dei biocarburanti. Anche la questione dell'uso delle risorse idriche riveste un'importanza cruciale se si vuole garantire la sicurezza alimentare.

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. I biocarburanti e gli altri bioliquidi presi in considerazione ai fini del paragrafo 1 non sono importati né prodotti a partire da materie prime importate da paesi che applicano tasse alle esportazioni o restrizioni quantitative a detti prodotti o che beneficiano di aiuti alimentari internazionali o che formano l'oggetto di indagini anti-dumping o anti-sovvenzioni avviate dalla Commissione;

Motivazione

La direttiva sull'energia da fonti rinnovabili fornirà incentivi, ossia prezzi più alti, ai produttori dell'UE e dei paesi terzi. Tuttavia, quei paesi che già traggono benefici economici dalle tasse alle esportazioni o da restrizioni non dovrebbero avere la possibilità di ricevere un secondo incentivo finanziario rappresentato da un accesso al mercato europeo alle spese dei contribuenti europei.

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Gli Stati membri non rifiutano di prendere in considerazione, ai fini del paragrafo 1, ***i*** biocarburanti e ***gli*** altri bioliquidi ***ottenuti conformemente al presente articolo, secondo altri criteri di sostenibilità.***

6. Gli Stati membri che intendono introdurre misure protettive più rigorose per ragioni di sostenibilità, ai fini del paragrafo 1, ***in materia di*** biocarburanti e ***degli*** altri bioliquidi, ***garantiscono che tali misure siano compatibili con i trattati e le comunicano alla Commissione.***

Motivazione

Data la considerevole incertezza riguardo all'efficacia degli standard di sostenibilità, gli Stati membri dovrebbero godere della possibilità di imporre standard più elevati, conformemente al principio di sussidiarietà, affinché ne scaturisca un processo di apprendimento dalle migliori prassi. Da ciò non deriverebbe una distorsione del mercato dato che tutti sarebbero comunque soggetti all'obbligo di cui all'articolo 3, paragrafo 3, quale emendato. Questo approccio è conforme alla possibilità prevista dall'articolo 176 del trattato.

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Articolo 16 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 bis. La Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio gli accordi accettati ai sensi del paragrafo 4.

Motivazione

Le relazioni periodiche sono necessarie per garantire l'apertura e la trasparenza e per far sì che gli agricoltori dell'UE riacquistino fiducia sul fatto di competere in condizioni di parità con i produttori di paesi terzi che beneficiano di accordi che la Commissione può aver stipulato.

PROCEDURA

Titolo	Energia prodotta a partire da fonti rinnovabili	
Riferimenti	COM(2008)0019 – C6-0046/2008 – 2008/0016(COD)	
Commissione competente per il merito	ITRE	
Parere espresso da Annuncio in Aula	INTA 19.2.2008	
Relatore per parere Nomina	Béla Glattfelder 25.3.2008	
Esame in commissione	8.4.2008	28.5.2008
Approvazione	24.6.2008	
Esito della votazione finale	+: 24	-: 0
	0: 3	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Francisco Assis, Graham Booth, Carlos Carnero González, Daniel Caspary, Françoise Castex, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Ignasi Guardans Cambó, Jacky Hénin, Syed Kamall, Marusya Ivanova Lyubcheva, Erika Mann, David Martin, Vural Öger, Georgios Papastamkos, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Corien Wortmann-Kool	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Vittorio Agnoletto, Eugenijus Maldeikis, Jan Tadeusz Masiel, Salvador Domingo Sanz Palacio	
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Małgorzata Handzlik	